Sentenza del 18/11/2022 n. 34003 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Con sentenza del 23 maggio 2022 la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Sondrio e rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonchè dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIII - Ambito territoriale di (---), avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della destituzione irrogatagli, con provvedimento del (---), all'esito della riapertura del procedimento disciplinare con atto di contestazione del (---), seguita alla condanna penale definitiva, pronunziata in sede di rinvio, per intervenuta cassazione della sentenza resa in grado di appello, che accertava la responsabilità del A.A. ai sensi dell'art. 416 bis c.p. (associazione mafiosa), con irrogazione della pena della reclusione ad anni 10 e mesi 4.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente motivato il giudizio espresso in ordine alla gravità della violazione degli obblighi imposti al personale docente sul rilievo che la condanna per associazione di tipo mafioso con pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici comportava un rilevante pregiudizio del rapporto fiduciario scuola-famiglia e pesante discredito dell'amministrazione scolastica così da integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento ed il venir meno dell'affidamento del datore sull'esatto adempimento delle prestazioni future, tenuto anche conto della reiterazione degli illeciti.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il A.A., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIII - Ambito territoriale di (---).

La Procura Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

I controricorrenti hanno poi presentato memoria.

Con atto in data 29 giugno 2023 il ricorrente depositava istanza di differimento dell'udienza fissata per il 6 luglio 2023 avendo interesse a depositare la relazione comportamentale annessa al provvedimento estintivo della pena decorrente dall'(Omissis) al fine di attestare la sua fattiva e positiva partecipazione all'opera di rieducazione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di dover dar corso alla causa, non essendo consentito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documentazione che non attenga alla nullità della sentenza e all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Inoltre, nel giudizio di legittimità non è mai prevista la necessità della presenza personale, neppure in sede penale, del ricorrente.

Venendo quindi all'esame del ricorso è a dirsi come con l'unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 498, lett. a) e art. 496, lamenta a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del giudizio espresso in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della sanzione della destituzione irrogatagli, tenuto anche conto del disconoscimento del diritto alla salvaguardia del posto di lavoro.

Il motivo risulta infondato, dovendo ritenersi il giudizio in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della sanzione operato dalla Corte territoriale congruamente argomentato, risultando la valutazione in ordine al venir meno del vincolo fiduciario e così dell'affidamento del soggetto datore in ordine all'esatto adempimento delle prestazioni future, fondato su parametri significativi, dati dalla reiterazione delle condotte, dall'esser le stesse gravemente contrarie al dovere di adempiere le funzioni pubbliche affidate con disciplina ed onore e dalla stessa entità della pena irrogata con contestuale applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che ex art. 29 c.p., comma 1, è perpetua se la condanna alla reclusione viene disposta - come avvenuto nel caso in esame - per un tempo non inferiore ai 5 anni.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2023

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza